

Le Polizze Collettive sono state stipulate da American Express Services Europe Limited, in qualità di Contraente, con la Compagnia di Assicurazione: CHUBB European Group Limited d'ora in poi denominata "Società Assicuratrice", a favore dei Titolari di Carta Payback Plus American Express con numero:

ITDAFY00209 - Infortuni Viaggi  
ITDAFY00210 - Protezione Acquisti

American Express Services Europe Limited ("American Express"), istituto di pagamento costituito secondo il diritto inglese, sede secondaria per l'Italia con rappresentanza stabile in Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma, codice ABI n. 19441, è iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 05090991000, è iscritta al registro delle imprese inglese Companies House con numero 01833139 e sede a Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londra, Inghilterra, SW1W 9AX, svolge attività ai sensi dell'art. 114-decies, comma 4-bis, del D. Lgs. 385/1993, è iscritta all'albo degli Istituti di Pagamento di cui all'art. 114-septies del D. Lgs. 385/1993, è iscritta all'elenco degli intermediari dell'Unione Europea tenuto dall'IVASS (codice elenco: UE00008505), Servizio Clienti n: 06 72282 – Sito Internet: [www.americanexpress.it](http://www.americanexpress.it). American Express è soggetta alla autorizzazione e vigilanza della Financial Conduct Authority inglese ([www.fca.org.uk/register](http://www.fca.org.uk/register)) con sede a 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londra, Inghilterra, E14 5HS, per quanto concerne l'attività di prestazione di servizi di pagamento e l'attività di intermediazione assicurativa (rif. n. 661836).

## **NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE POLIZZE**

### **EFFETTO E SCADENZA DELLE POLIZZE**

Le garanzie, gli indennizzi e i massimali indicati nel presente documento sono validi per i sinistri accaduti dal 05/04/2018.

La copertura assicurativa prevista per ogni Titolare di Carta Payback Plus decadrà automaticamente allorché il Titolare cessi di essere tale, oppure alla data di scadenza delle singole Polizze, a seconda di quale dei due casi si verifichi prima

### **DIRITTO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA**

Le garanzie e gli indennizzi sono subordinati all'utilizzo della Carta Payback Plus American Express come indicato in ciascun Estratto.

### **TERMINI PER LA DENUNCIA DI SINISTRO**

Nel caso Lei intenda effettuare una denuncia di sinistro, dovrà mettersi in contatto con la Società Assicuratrice sotto indicata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i seguenti termini:

- Infortuni Viaggi – 30 giorni dal sinistro o dal danno assicurato, o dal momento in cui Lei o i suoi familiari ne hanno avuto la possibilità.
- Protezione Acquisti – 90 giorni dalla data di acquisto.

L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il suo diritto all'indennizzo.

Per denunce relative a Infortuni Viaggi e Programma Protezione Acquisti, Lei dovrà contattare:

<p>CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED Via Fabio Filzi, 29 – 20124 – Milano Tel: 02.27.095.555 oppure 02.27.095.551 Fax: 02.27.095.447</p>
---

Tutta la documentazione connessa all'accertamento ed alla liquidazione dei danni sarà fornita ad CHUBB European Group Limited, la quale gestirà ogni controversia direttamente con le parti assicurate, esonerando sin d'ora American Express da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La presentazione di una denuncia di sinistro non esonera il Titolare dalla responsabilità per il pagamento del Suo conto Carta, in conformità al relativo Regolamento Generale Carta.

Il Titolare di Carta che deliberatamente tenti di ottenere un indennizzo ai sensi della polizza mediante l'uso di mezzi fraudolenti o con dichiarazioni false o reticenti decadrà da ogni beneficio assicurativo, ferma restando la responsabilità penale.

La presente polizza è stipulata da American Express Services Europe Ltd per conto e nell'interesse dei Titolari di Carta Payback Plus American Express, fermo restando che questi ultimi decadranno da qualsiasi diritto all'indennizzo qualora abbiano dolosamente cagionato il danno.

#### **SCADENZA AZIONI LEGALI**

Non è possibile intraprendere alcuna azione in giudizio per ottenere un risarcimento, a termini della polizza, alla scadenza dei tre anni dal momento in cui è stata effettuata la richiesta della prova scritta del sinistro subito.

#### **RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA' ASSICURATRICE**

CHUBB European Group Limited, Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale GBP 786.119.879 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 - Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00043. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito. Autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA (UK).

info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it.

#### **INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA' ASSICURATRICE \***

Il patrimonio netto di ACE European Group Ltd. al 31 dicembre 2016 è pari a £ 1.397,461 milioni (€ 1.632,205 milioni) e comprende il capitale sociale pari a £ 544,741 milioni (€ 636,246 milioni) e le riserve patrimoniali pari a £ 852,720 milioni (€ 995,959 milioni); Gli importi in Euro sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 30 Dicembre 2016 (GBP 1 = € 1,167979). L'indice di solvibilità dell'impresa, inteso come il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 3,66.

\* A maggio 2017 ACE European Group Limited ha cambiato la propria denominazione sociale in Chubb European Group Limited. Si riportano pertanto i dati patrimoniali (riferiti all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2016) di ACE European Group Ltd. I dati patrimoniali di Chubb European Group Limited saranno disponibili a seguito di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. Al fine di garantire il corretto aggiornamento delle informazioni finanziarie della Società si precisa che tali dati sono pubblicati sul sito : <http://investors.chubb.com/investor-relations/financials/annual-reports/default.aspx>

#### **LEGISLAZIONE APPLICABILE**

La legislazione applicabile al Contratto di assicurazione è quella Italiana. Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs n° 175/95, le Parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione applicabile al Contratto. In tal caso la Società Assicuratrice proporrà di scegliere la legge dello Stato ove è ubicato il rischio. È fatta salva, in ogni caso, la prevalenza delle norme imperative italiane.

#### **RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO**

Eventuali reclami concernenti l'offerta del prodotto Carta a Lei intestato e dei benefici ad esso collegati, dovranno essere inviati tramite comunicazione scritta indirizzata all'American Express Services Europe Ltd - Ufficio Reclami, Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, 00148, Roma ovvero in via telematica

- i. attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail [ufficioreclamiamex@legalmail.it](mailto:ufficioreclamiamex@legalmail.it)
- ii. oppure tramite e-mail semplice all'indirizzo: [Ufficio.Reclami.Amex@aexp.com](mailto:Ufficio.Reclami.Amex@aexp.com)

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax, e-mail, alla Società Assicuratrice ai seguenti indirizzi:

- Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Fax 02-27095.430. oppure
- e-mail: ufficio.reclami@chubb.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società Assicuratrice, potrà rivolgersi all'IVASS Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società Assicuratrice. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

American Express Services Europe Limited e la Società Assicuratrice si riservano il diritto di apportare modifiche al testo delle Condizioni di Polizza e/o fissare un termine di scadenza delle polizze, attualmente offerte gratuitamente ai Titolari di Carta Payback Plus American Express, e di comunicare tali modifiche e/o scadenza di Polizze con le stesse modalità con cui vengono comunicate eventuali modifiche al Regolamento Carta, incluso, in particolare, l'inserimento di messaggi negli estratti conto Carta e/o in periodiche pubblicazioni inviate ai Titolari di Carta.

## FORO COMPETENTE

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede della Persona Assicurata

## DEFINIZIONI GENERALI

Per “**Società Assicuratrice**” si intende CHUBB European Group Limited.

Per “**Lei/Suo**” si intende il Titolare di una Carta Payback Plus American Express incluse le Carte Supplementari emesse in Italia da American Express Services Europe Ltd

## LIMITI DI ETA'

Per usufruire delle prestazioni assicurative non vi sono limiti di età, ma è necessario essere titolari di Titolare di una Carta Payback Plus American Express, incluse le Carte supplementari

## LIMITI TERRITORIALI

Le prestazioni assicurative saranno riconosciute per eventi occorsi in qualsiasi parte del mondo. Gli indennizzi saranno pagati in Euro.

## AVVERTENZA

**CHUBB European Group Limited non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse CHUBB European Group Limited o CHUBB Limited, a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, o degli Stati Uniti d'America.**

## ESTRATTO DELLA POLIZZA INFORTUNI VIAGGI - ITDAFY00209

### DEFINIZIONI

I seguenti termini hanno il seguente significato ove utilizzati nel presente Estratto di Polizza.

Per “**Assicurato**” si intende Lei, e/o il titolare di un biglietto da Lei acquistato con la Carta Payback Plus American Express emessa a suo nome, e relativamente ad un Viaggio Assicurato.

Per “**Beneficiario/i**” si intendono gli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia di successioni testamentarie o, in mancanza di valido testamento, di successioni *ab intestato*.

Per “**Dirottamento**” si intende che il controllo del Mezzo di Trasporto Pubblico sul quale l'Assicurato sta viaggiando è involontariamente passato dall'equipaggio regolare alla persona o alle persone che hanno utilizzato, o minacciato di utilizzare, mezzi violenti per ottenere detto controllo.

Per “**Indennità**” si intende la somma di denaro che la Società Assicuratrice corrisponderà a seguito del Danno subito dall'Assicurato.

Per “**Infortunio**” s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; è compresa l'esposizione ad agenti esterni, conseguente ad un incidente, su un mezzo di trasporto pubblico di linea sul quale l'Assicurato viaggiava al momento del sinistro.

Per “**Lesione Fisica**” si intende una lesione che:

- i. sia causata da un infortunio; e
- ii. abbia quale conseguenza una Perdita diretta ed indipendente da qualsiasi altra causa entro 365 giorni dall'Infortunio..

Per “**Mezzo di Trasporto Pubblico**” si intende un mezzo di trasporto aereo, terrestre o marittimo che operi in base a licenza di trasporto a pagamento per passeggeri.

Per “**Pagamento del prezzo di viaggio**” si intende che per poter beneficiare della copertura assicurativa di cui alla presente polizza, il prezzo del viaggio deve essere interamente addebitato utilizzando:

- i. la sua Carta Payback Plus o
- ii. Punti Payback.

Per “**Perdita**” relativamente a mani e piedi, indica la perdita anatomica degli stessi, all'altezza o al di sopra del polso o della caviglia. Relativamente agli occhi, la totale perdita irrecuperabile della facoltà visiva. Per quanto riguarda il pollice e l'indice, il termine “perdita” indica la perdita anatomica degli stessi, all'altezza o al di sopra delle articolazioni più vicine al palmo. Relativamente alla perdita della parola, la totale e irrecuperabile perdita della stessa. Riguardo all'udito, la totale e irrecuperabile perdita di quest'ultimo da entrambe le orecchie. Per perdita della vita si intende il decesso.

Per “**Viaggio Assicurato**” si intende:

- i. un viaggio su un Mezzo di Trasporto Pubblico, terrestre o marittimo o aereo, che abbia inizio durante il corso di validità della Polizza Collettiva, il cui intero prezzo sia stato addebitato sul conto Carta Payback Plus American Express del Titolare, anteriormente al verificarsi di una Lesione Fisica, alle modalità definite alla voce “pagamento del prezzo del viaggio”; e
- ii. un viaggio effettuato dall'Assicurato tra una località di partenza e la destinazione finale come indicate sul biglietto dell'Assicurato

## OGGETTO DELLA POLIZZA

1) Se durante un Viaggio Assicurato, l'Assicurato subisce una Lesione Fisica che:

- a) si verifichi mentre viaggia quale passeggero su un Mezzo di Trasporto Pubblico, mentre salga o scenda dallo stesso o sia investito da tale mezzo; oppure
- b) si verifichi nelle 3 ore antecedenti il Suo orario di partenza mentre si sta recando direttamente all'aeroporto, porto o stazione ferroviaria allo scopo di imbarcarsi su un aereo, nave o treno per un Viaggio Assicurato; oppure
- c) si verifichi mentre si trova in un aeroporto, porto o stazione ferroviaria immediatamente dopo essere sceso da un aereo, nave o treno utilizzato per un Viaggio Assicurato; e durante le 3 ore successive a tale momento mentre sta viaggiando verso la Sua destinazione finale.

ed entro 365 giorni dalla data dell'infortunio, da questa ne derivi una Perdita tra quelle sotto elencate, la Società corrisponderà il relativo Indennizzo in conformità alla seguente Tabella:

TABELLA INDENNIZZI	INDENNITA'
Perdita della vita	€ 50.000
Perdita di entrambe le mani od entrambi i piedi	€ 50.000
Perdita di una mano e di un piede	€ 50.000
Perdita totale della capacità visiva di entrambi gli occhi	€ 50.000
Perdita totale della capacità visiva di un occhio e perdita di una mano o di un piede	€ 50.000
Perdita di una mano o di un piede o della totale capacità visiva di un occhio	€ 25.000

2) Nel caso di infortunio durante un Viaggio Assicurato che consista nella sparizione, affondamento o distruzione del Mezzo di Trasporto Pubblico e:

- a) l'Assicurato sia stato inevitabilmente esposto ad agenti naturali e, in conseguenza di tale esposizione, abbia subito una Perdita tra quelle elencate, entro 365 giorni dalla data dell'infortunio; oppure
- b) il corpo dell'Assicurato non sia stato ritrovato entro i 365 giorni successivi alla data di tale infortunio, si presumerà, in mancanza di prova contraria, che l'Assicurato abbia perso la vita a seguito di Lesione Fisica.

L'indennità dovuta in conformità alla Tabella Indennizzi verrà liquidata previa sottoscrizione, da parte del responsabile dell'amministrazione dei beni dell'Assicurato, dell'impegno che le somme percepite a titolo di Indennità saranno restituite qualora l'Assicurato risulti essere in vita.

3) Nel caso di un Dirottamento, la Società Assicuratrice corrisponderà all'Assicurato:

- a) Euro 1.500 dopo le prime 24 ore durante le quali l'Assicurato sia stato illegalmente trattenuto;
- b) ulteriori Euro 3.000 dopo le prime 72 ore durante le quali l'Assicurato sia stato illegalmente trattenuto.

## **ESCLUSIONI RELATIVE ALLA POLIZZA INFORTUNI VIAGGI**

Non verrà indennizzata alcuna Lesione Fisica:

- a) causata da stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale;
- b) subita durante il periodo di arruolamento volontario in qualsiasi parte del mondo, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- c) subita durante lo svolgimento di attività professionali che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco;
- d) derivante da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- e) derivante da autolesionismo, suicidio tentato o consumato, delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, atti temerari, restando comunque coperti in garanzia gli infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o per dovere di solidarietà umana;
- f) derivante da sindrome da immunodeficienza acquisita;
- g) derivante da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- h) derivante da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
- i) derivante dalla pratica di sport aerei in genere (ad esempio, ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadutismo);
- j) derivante dalla pratica delle seguenti attività; speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, kitesurf, alpinismo con scalata di ghiaccio o scalata di roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A., sci estremo, sci d'alpinismo, sci acrobatico, free climbing, bob, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), parkour, rally, bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci ed idrosci, hockey, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, canoa fluviale, rafting e canyoning (torrentismo), utilizzo di mountain bike per partecipazione a gare o competizioni nonché durante la fruizione di aree specificatamente dedicate alle attività in mountain bike quali, a titolo esemplificativo, i bike park
- k) derivante da sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- l) derivante dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente, o che comporti remunerazione su base contrattuale sia diretta sia indiretta;
- m) derivante dalla partecipazione a competizioni, corse e gare (e relative prove e allenamenti)
- n) inerente alle tipologie di sport sopra elencate;
- o) derivante dall'uso e guida di mezzi di locomozione subacquee;
- p) derivante dalla pratica di voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub, del Contraente o dell'Assicurato stesso;
- q) derivante dalla pratica di voli effettuati come pilota o membro dell'equipaggio su qualsiasi velivolo;

## **CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ**

La Società Assicuratrice corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.



## LIMITI DI INDENNIZZABILITA'

- 1) La Società Assicuratrice non pagherà più di una Perdita, causata da una Lesione Fisica ad un Assicurato, derivante da ogni singolo infortunio. Nel caso si verificasse più di una Perdita, sarà risarcita solo quella per la quale è prevista l'Indennizzo maggiore.
- 2) Non verranno corrisposti interessi su alcuna Indennizzo dovuta.
- 3) Nel caso Lei sia Titolare di più Carte o Conti Carta American Express, la Società Assicuratrice non liquiderà somme superiori all'Indennità più elevata stabilita per ciascun Danno come conseguenza di un singolo infortunio, fermo restando il massimale previsto dalla Carta con la quale è stato effettuato l'acquisto del biglietto.
- 4) L'Indennità da risarcimento in caso di morte, o qualsiasi altra Indennità non ancora corrisposta al momento della morte dell'Assicurato, sarà liquidata ai Beneficiari dell'Assicurato. La quietanza da questi ultimi rilasciata dell'avvenuto pagamento solleverà la Società Assicuratrice da qualsiasi obbligazione gravante a proprio carico ai sensi della presente copertura assicurativa.

## CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE

In caso di controversie sulla natura e sulle conseguenze di un infortunio, le Parti si obbligano a conferire mandato per iscritto ad un Collegio di tre medici da stabilire a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve essere effettuata dall'Assicurato, o dagli aventi diritto, e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società Assicuratrice comunicherà il nome del medico da essa a sua volta designato

Il terzo medico verrà scelto dalle Parti tra tre medici proposti dai primi; in caso di disaccordo, il terzo medico verrà designato dal Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico.

Nominato il terzo medico, la Società Assicuratrice convocherà il Collegio Medico, invitando l'Assicurato a presentarsi.

Il Collegio Medico si riunirà nel luogo di residenza o domicilio del convenuto, ovvero nel luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale la polizza è stata stipulata. Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese e contribuirà per metà alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico sarà vincolante per le parti anche se uno dei medici rifiuterà di firmare il relativo verbale

## ESTRATTO DELLA POLIZZA PROGRAMMA PROTEZIONE ACQUISTI ITDAFY00210

### DEFINIZIONI

I seguenti termini hanno il seguente significato ove utilizzati nel presente Estratto di Polizza.

Per “**Bene indennizzabile**” si intende un bene acquistato durante la vigenza della Polizza Collettiva; e che:

- a) sia un bene ad uso esclusivamente personale (non commerciale);
- b) il costo del quale sia stato addebitato sul Suo conto Carta Payback Plus American Express; e
- c) non sia compreso nella lista dei beni non rimborsabili dalla presente copertura assicurativa.

Per “**Prezzo d'Acquisto**” si intende l'importo minore tra quelli risultanti o dal Suo estratto conto o dalla ricevuta d'acquisto del Bene Indennizzabile.

Per “**Lei/Suo**” si intende il Titolare di una Carta Payback Plus American Express inclusi i Titolari di Carte Supplementari emesse dall'American Express Services Europe Limited in Italia.

### OGGETTO DELLA POLIZZA

Nel caso di furto o danno fisico e diretto ad un Bene Indennizzabile entro 90 giorni dalla data di acquisto, la Società Assicuratrice, a scelta della stessa, Le sostituirà o riparerà il Bene Indennizzabile ovvero Le accrediterà un importo non superiore al Prezzo d'Acquisto del Bene Indennizzabile.

### INDENNIZZI E MASSIMALI

La Società Assicuratrice in ogni caso non Le rimborserà più di € 1.300,00 per evento e di € 3.500,00 per ciascun anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) sulla base della data in cui è accaduto l'evento.

### ESCLUSIONI

La Società Assicuratrice non rimborserà:

- a) i primi € 50 di ogni sinistro; o
- b) il danno causato ai Beni Indennizzabili da materiale abuso da parte dell'Assicurato; o

- c) il furto, o danno fisico subito, di Beni Indennizzabili a causa di uso improprio, doloso o colposo da parte dell'Assicurato; o
- d) il furto o danno fisico e diretto a Beni Indennizzabili acquisiti in modo fraudolento da parte dell'Assicurato; o
- e) le denunce di sinistro false o fraudolente; o
- f) i Beni Indennizzabili rubati che non siano stati denunciati alle Autorità Competenti entro 48 ore dalla scoperta del furto e per cui non sia stato rilasciato idoneo verbale di denuncia; o
- g) i Beni Indennizzabili lasciati incustoditi in un luogo accessibile al pubblico; o
- h) la normale usura dei Beni Indennizzabili; o
- i) la scomparsa in circostanze misteriose dei Beni Indennizzabili; o
- j) Beni Indennizzabili viziati da difetti di fabbricazione; o
- k) il furto o danno fisico e diretto a Beni Indennizzabili trovantisi in veicoli a motore o motocicli, biciclette o scooter indipendentemente dal furto di questi ultimi; o
- l) il furto o danno fisico e diretto a Beni Indennizzabili causati da guerra dichiarata o meno, confisca da parte di qualsiasi autorità governativa o pubblica ovvero derivanti da atti illeciti; o
- m) il furto o danno fisico e diretto a gioielli, orologi, metalli preziosi e pietre preziose, animali e piante; beni deperibili, inclusi profumi, trucchi, prodotti cosmetici e per la cosmesi, prodotti chimici, tabacchi, prodotti di genere alimentare, bevande o liquori, prodotti farmaceutici, telefoni cellulari, smartphones e blackberries, tablet, oggetti d'arte, biciclette, scooter, motocicli, veicoli a motore e parti o accessori di veicoli a motore, collezioni d'arte o parti di collezioni, denaro contante o suo equivalente, travellers cheques, biglietti o qualsiasi altro titolo negoziabile; o
- n) il furto o danno fisico e diretto a materiale ed attrezzature elettroniche, inclusi, a titolo esemplificativo, apparecchi stereo portatili, lettori MP3, computer e relative attrezzature quando occorsi sul luogo di lavoro; o
- o) beni acquistati e regalati ad altre persone, con l'esclusione del proprio nucleo familiare.

#### **CONDIZIONI E LIMITAZIONI APPLICATE**

1. La presente assicurazione è a secondo rischio e non sostituisce altre coperture assicurative che pure coprano furti materiali diretti e danni a Beni Indennizzabili.
2. La Società Assicuratrice rimborserà gli importi solo ove non siano rimborsabili da altra compagnia assicurativa.
3. In caso di sinistro di un Bene Indennizzabile facente parte di un paio o di un set, verrà rimborsato un importo massimo pari al complessivo Prezzo d'Acquisto del Paio o del Set, purché tali oggetti non siano utilizzabili o sostituibili singolarmente.
4. Qualora un Bene Indennizzabile sia stato solo parzialmente pagato con la Carta Payback Plus American Express, la Società Assicuratrice Le rimborserà solo tale parte del prezzo.
5. Lei dovrà usare la normale diligenza ed adottare tutte le ragionevoli cautele per evitare qualsiasi furto materiale diretto o danno al Bene Indennizzabile.
6. A richiesta della Società Assicuratrice ed a Sue spese, Lei dovrà inviare alla stessa qualsiasi bene danneggiato unitamente alla parte rimanente del paio o del set, che venga dichiarato non riparabile a seguito di disamina di un esercente commerciale competente;
7. Lei dovrà cedere i diritti legali di rivalsa nei confronti del responsabile del furto o danno fino alla concorrenza dell'importo pagato dalla Società Assicuratrice.
8. Qualsiasi Bene Indennizzabile che sia stato lasciato incustodito in un luogo accessibile al pubblico e che non sia stato successivamente recuperato, non sarà considerato furto ai fini della presente polizza.
9. Resta, comunque, inteso che presupposto essenziale affinché abbia luogo l'indennizzo è che Lei abbia regolarmente saldato gli estratti conto relativi alla Carta Payback Plus American Express, ivi incluso quello in cui sia stata eventualmente contabilizzata la spesa relativa al bene oggetto del sinistro.
10. La Società Assicuratrice, qualora durante l'analisi della pratica ne ravvisasse la necessità, potrà richiedere della documentazione integrativa ai fini della valutazione dell'operatività della garanzia.